

Gazzetta ufficiale

L 158

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

6 maggio 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/731 della Commissione, del 26 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali per le sanzioni imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali di paesi terzi o terzi collegati ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/732 della Commissione, del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione per quanto riguarda il contenuto del fascicolo che il funzionario incaricato delle indagini deve trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il diritto di essere sentiti sulle decisioni provvisorie e il deposito delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ⁽¹⁾ 8
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/733 della Commissione, del 5 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 come additivo per mangimi ⁽¹⁾ 11
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/734 della Commissione, del 5 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione 13

DECISIONI

- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/735 della Commissione, del 4 maggio 2021, relativa alla proroga della misura adottata dal ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3026] 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Decisione del consiglio di amministrazione n. 05/2020, del 21 ottobre 2020, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito del funzionamento dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea	17
---	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018)	23
--	----

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/731 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2021

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali per le sanzioni imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali di paesi terzi o terzi collegati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25 *decies*, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Tali modifiche hanno introdotto nel regolamento (UE) n. 648/2012, tra l'altro, il conferimento alla Commissione del potere di specificare ulteriormente le norme procedurali per l'esercizio da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento alle controparti centrali (CCP) di paesi terzi e ai terzi collegati a cui tali CCP hanno esternalizzato funzioni operative o attività (terzi collegati). In particolare, tali norme procedurali dovrebbero includere disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.
- (2) L'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, nonché il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale.
- (3) Per garantire il rispetto dei diritti di difesa delle CCP di paesi terzi e dei terzi collegati soggetti ad azioni da parte dell'ESMA e per garantire che l'ESMA tenga conto di tutti i fatti pertinenti nell'adottare decisioni sull'applicazione di sanzioni, l'ESMA dovrebbe sentire la CCP di paesi terzi o i terzi collegati o qualsiasi altra persona interessata. Le CCP di paesi terzi e i terzi collegati dovrebbero pertanto avere il diritto di replicare con osservazioni scritte alle sintesi dei risultati formulate dal funzionario incaricato delle indagini e dall'ESMA, anche in caso di modifica importante della

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

sintesi dei risultati iniziale. Il funzionario incaricato delle indagini e l'ESMA dovrebbero inoltre avere la possibilità di invitare le CCP di paesi terzi e i terzi collegati a fornire ulteriori spiegazioni in un'audizione qualora il funzionario incaricato delle indagini e l'ESMA ritengano che alcuni elementi delle comunicazioni scritte trasmesse al funzionario incaricato delle indagini e all'ESMA non siano sufficientemente chiari o dettagliati e che siano necessarie spiegazioni ulteriori.

- (4) È importante garantire la trasparenza tra l'ESMA e il funzionario incaricato delle indagini nominato da quest'ultima a norma dell'articolo 25 *decies* del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale trasparenza richiede che il fascicolo del funzionario incaricato delle indagini contenga, oltre alla sintesi dei risultati, ogni osservazione trasmessa dalle CCP del paese terzo o da terzi collegati, la sintesi dei risultati sulla base della quale le CCP di paesi terzi o terzi collegati hanno trasmesso le proprie osservazioni e il verbale di ogni audizione.
- (5) A norma dell'articolo 25 *terdecies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 e qualora sia necessario agire con urgenza, l'ESMA ha la possibilità di adottare decisioni provvisorie che impongono sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento senza prima sentire le persone soggette alle indagini o ai procedimenti. Per garantire l'efficacia del potere conferito all'ESMA di adottare decisioni provvisorie, le CCP di paesi terzi e terzi collegati oggetto di indagini non dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo o di essere sentiti prima che il funzionario incaricato delle indagini abbia trasmesso il fascicolo con i suoi risultati all'ESMA o prima che quest'ultima abbia adottato la sua decisione provvisoria. Tuttavia, al fine di rispettare i diritti di difesa, le CCP di paesi terzi e terzi collegati dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo non appena questo viene trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini insieme alla sua sintesi dei risultati all'ESMA, e il diritto di essere sentiti quanto prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria da parte dell'ESMA.
- (6) Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente normativa dell'Unione applicabile all'imposizione e all'applicazione delle sanzioni nei confronti di soggetti sottoposti a vigilanza, dell'esperienza dell'ESMA nell'applicazione di tale normativa in relazione ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, del fatto che le CCP di paesi terzi sono ubicate al di fuori dell'Unione e della necessità che l'ESMA si coordini con le autorità di tali giurisdizioni in relazione alle azioni sanzionatorie. I termini di prescrizione dovrebbero essere calcolati conformemente alla normativa dell'Unione vigente per gli atti del Consiglio e della Commissione, in particolare al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽³⁾.
- (7) A norma dell'articolo 25 *quaterdecies*, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli importi riscossi dall'ESMA corrispondenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento rimosse dall'ESMA dovrebbero essere depositate su conti fruttiferi fino a quando non diventano definitive. Per ciascuna decisione che impone sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, gli importi riscossi dall'ESMA dovrebbero essere depositati in conti o sottoconti separati per garantire la tracciabilità fino a quando tale decisione non diventa definitiva.
- (8) Ai fini dell'esercizio immediato ed efficace da parte dell'ESMA dei poteri di vigilanza e di applicazione di sanzioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica ulteriormente le norme procedurali inerenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alle controparti centrali (CCP) di paesi terzi e terzi collegati a cui tali CCP hanno esternalizzato funzioni operative o attività oggetto di un procedimento di indagine e di applicazione di sanzioni dell'ESMA, comprese le norme sul diritto di difesa e sui termini di prescrizione.

⁽³⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

*Articolo 2***Diritto di essere sentiti dal funzionario incaricato delle indagini**

1. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo all'ESMA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, il funzionario incaricato delle indagini informa per iscritto la persona oggetto dell'indagine dei risultati, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi dei risultati espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.
2. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto dell'indagine può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di tale termine.
3. Nelle osservazioni scritte la persona oggetto dell'indagine può esporre tutti i fatti pertinenti alla sua difesa di cui è a conoscenza. Vi acclude tutta la pertinente documentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre al funzionario incaricato delle indagini di sentire altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.
4. Il funzionario incaricato delle indagini può anche invitare a un'audizione la persona oggetto dell'indagine alla quale è stata trasmessa la sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal funzionario incaricato delle indagini. Le audizioni non sono pubbliche.

*Articolo 3***Diritto di essere sentiti dall'ESMA su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza**

1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all'ESMA include i documenti seguenti:
 - a) sintesi dei risultati e copia della sintesi dei risultati trasmessa alla persona oggetto dell'indagine;
 - b) copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto dell'indagine;
 - c) verbale delle eventuali audizioni.
2. Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari.
3. Se, disponendo del fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano costituire una violazione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA decide di chiudere l'indagine e notifica tale decisione alle persone oggetto dell'indagine.
4. Se non condivide i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA trasmette una nuova sintesi dei risultati alle persone oggetto dell'indagine.

La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto dell'indagine possono presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

L'ESMA può anche invitare a un'audizione le persone oggetto delle indagini alle quali è stata trasmessa la sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.

5. Se condivide in tutto o in parte i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA informa in tal senso le persone oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto dell'indagine può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

L'ESMA può anche invitare a un'audizione le persone oggetto delle indagini alle quali è stata trasmessa la sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.

6. Qualora decida che la persona oggetto dell'indagine ha commesso una o più violazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012 e adotti una decisione con cui è imposta una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 25 *undecies* di tale regolamento, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto dell'indagine.

Articolo 4

Diritto di essere sentiti dall'ESMA sulle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 25 *duodecies* del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA trasmette una sintesi dei risultati alla persona soggetta al procedimento, nella quale espone i motivi dell'imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine entro cui la persona soggetta al procedimento può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

Non possono più essere inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che la persona soggetta al procedimento si è conformata alla pertinente decisione di cui all'articolo 25 *duodecies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

La decisione di infliggere una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

L'ESMA può anche invitare a un'audizione la persona soggetta al procedimento. Le persone soggette ai procedimenti possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Diritto di essere sentiti dall'ESMA su decisioni provvisorie che impongono sanzioni amministrative pecuniarie

1. In deroga agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l'ESMA adotta decisioni provvisorie che impongono sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 25 *terdecies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 senza prima sentire le persone oggetto delle indagini.

2. Il funzionario incaricato delle indagini trasmette il fascicolo con i suoi risultati all'ESMA e informa immediatamente la persona oggetto dell'indagine di tali risultati ma non dà a tale persona la possibilità di trasmettere osservazioni. La sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.

Su richiesta, il funzionario incaricato delle indagini concede alla persona oggetto dell'indagine l'accesso al fascicolo.

3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini non paiano costituire una violazione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA decide di chiudere l'indagine e notifica tale decisione alla persona oggetto dell'indagine.

4. Qualora decida che la persona oggetto dell'indagine ha commesso una o più violazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012 e adotti una decisione provvisoria che impone sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 25 *terdecies*, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, l'ESMA notifica immediatamente la decisione provvisoria a tale persona.

L'ESMA fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto dell'indagine può presentare osservazioni scritte relative alla decisione provvisoria. L'ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l'ESMA concede alle persone oggetto dell'indagine l'accesso al fascicolo.

L'ESMA può invitare a un'audizione le persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.

5. L'ESMA, quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria, sente la persona oggetto dell'indagine e adotta una decisione definitiva.

Se, sulla base del fascicolo completo e dopo aver sentito le persone oggetto dell'indagine, reputa che la persona oggetto dell'indagine abbia commesso una o più violazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA adotta una decisione di conferma con cui impone sanzioni amministrative pecuniarie conformemente all'articolo 25 *undecies* di tale regolamento. L'ESMA notifica immediatamente tale decisione alle persone oggetto dell'indagine.

Se l'ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest'ultima viene considerata abrogata.

Articolo 6

Diritto di essere sentiti dall'ESMA su decisioni provvisorie che impongono sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. In deroga all'articolo 4, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l'ESMA adotta decisioni provvisorie che impongono sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 25 *terdecies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 senza prima sentire la persona soggetta al procedimento.

2. La decisione provvisoria di infliggere una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

Non può più essere adottata una decisione provvisoria che impone sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che la persona soggetta al procedimento si è conformata alla pertinente decisione di cui all'articolo 25 *duodecies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'ESMA notifica immediatamente la decisione provvisoria alla persona soggetta al procedimento e fissa un termine entro cui tale persona può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l'ESMA concede alla persona soggetta al procedimento l'accesso al fascicolo.

L'ESMA può anche invitare a un'audizione la persona soggetta al procedimento. Le persone soggette ai procedimenti possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.

3. Se, sulla base del fascicolo completo e dopo aver sentito la persona soggetta al procedimento, reputa che al momento dell'adozione della decisione provvisoria fossero presenti i motivi per imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'ESMA adotta una decisione di conferma con cui impone sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento conformemente all'articolo 25 *duodecies* del regolamento (UE) n. 648/2012. L'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona soggetta al procedimento.

Se l'ESMA adotta una decisione che non conferma la decisione provvisoria, quest'ultima viene considerata abrogata.

Articolo 7

Accesso al fascicolo ed uso dei documenti

1. In presenza di una richiesta in tal senso, l'ESMA permette l'accesso al fascicolo alle parti alle quali il funzionario incaricato delle indagini o l'ESMA ha trasmesso la sintesi dei risultati. L'accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi dei risultati.
2. I documenti del fascicolo consultati a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 8

Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni

1. I poteri conferiti all'ESMA di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento alle CCP di paesi terzi e ai terzi collegati a cui tali CCP hanno esternalizzato funzioni operative o attività sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, in caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.
3. Qualsiasi azione compiuta dall'ESMA ai fini di un'indagine o di un procedimento per una violazione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012 interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'azione è notificata alla persona soggetta all'indagine o al procedimento per una violazione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012.
4. Ciascuna interruzione determina il riavvio del termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l'ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'ESMA è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 25 *quindicies* del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 9

Termini di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni

1. La facoltà dell'ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 25 *undecies* e 25 *duodecies* del regolamento (UE) n. 648/2012 è soggetta a un termine di prescrizione di otto anni.
2. Il termine di otto anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3. Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni:
 - a) una notifica, da parte dell'ESMA, alla persona soggetta al procedimento di una decisione che modifica l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
 - b) un'azione dell'ESMA, o di un'autorità di un paese terzo che agisca su richiesta dell'ESMA, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

4. Ciascuna interruzione determina il riavvio del termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni è sospeso:
 - a) durante il periodo concesso per il pagamento;
 - b) fintantoché l'esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'ESMA ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 25 *quindicies* del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 10

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'ESMA restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell'ESMA fino al momento in cui diventano definitivi. Qualora l'ESMA riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, il contabile dell'ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti separati. Gli importi pagati non sono iscritti nel bilancio dell'ESMA, né registrati come disponibilità di bilancio.

Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell'ESMA trasferisce alla Commissione europea gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Tali importi sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione come entrate generali.

Il contabile dell'ESMA riferisce periodicamente all'ordinatore della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte e sulla relativa situazione.

Articolo 11

Calcolo di periodi di tempo, date e termini

Ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabiliti dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/732 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2021**

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione per quanto riguarda il contenuto del fascicolo che il funzionario incaricato delle indagini deve trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il diritto di essere sentiti sulle decisioni provvisorie e il deposito delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, la definizione di controparti finanziarie, il diritto di accesso al fascicolo delle indagini da parte delle persone oggetto delle indagini, le sanzioni amministrative pecuniarie a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni che ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, e il diritto di essere sentite delle persone che possono essere soggette a sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione ⁽³⁾ è stato adottato sulla base dell'articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 e riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), comprese norme sui diritti di difesa. Dato che le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/834 nel regolamento (UE) n. 648/2012 riguardano tali norme procedurali, è necessario garantire che tali modifiche siano rispecchiate nel regolamento delegato (UE) n. 667/2014.
- (3) È importante garantire la trasparenza tra l'AESFEM e il funzionario incaricato delle indagini nominato da quest'ultima a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale trasparenza richiede che il fascicolo del funzionario incaricato delle indagini contenga le osservazioni trasmesse dalle persone oggetto dell'indagine e la sintesi dei risultati sulla base della quale tali persone hanno trasmesso le proprie osservazioni.
- (4) A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 e qualora sia necessario agire con urgenza, l'AESFEM ha la possibilità di adottare decisioni provvisorie senza prima sentire le persone soggette a indagini o procedimenti. Per garantire l'efficacia del potere conferito all'AESFEM di adottare decisioni provvisorie, le persone oggetto di un'indagine non dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo o di essere sentite prima che il funzionario incaricato delle indagini trasmetta il fascicolo con i suoi risultati all'AESFEM o prima che quest'ultima adotti la sua decisione provvisoria. Tuttavia, al fine di rispettare i diritti di difesa, le persone oggetto di un'indagine dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo non appena questo viene trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini insieme alla sua sintesi dei risultati all'AESFEM, e il diritto di essere sentiti quanto prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria da parte dell'AESFEM.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31).

- (5) A norma dell'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli importi riscossi dall'AESFEM corrispondenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse dall'AESFEM dovrebbero essere depositate su conti fruttiferi fino a quando non diventano definitive. Per ciascuna decisione che impone sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, gli importi riscossi dall'AESFEM dovrebbero essere depositati in un conto o sottoconto separato per garantire la tracciabilità fino a quando tale decisione non diventa definitiva.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 667/2014.
- (7) Ai fini dell'esercizio immediato ed efficace da parte dell'AESFEM dei poteri di vigilanza e di applicazione di sanzioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all'AESFEM include i documenti seguenti:

- a) sintesi dei risultati e copia della sintesi dei risultati trasmessa alla persona oggetto delle indagini;
- b) copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini;
- c) verbale delle eventuali audizioni.»;

- 2) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM in merito alle decisioni provvisorie su misure di vigilanza

1. In deroga agli articoli 2 e 3, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l'AESFEM adotta decisioni provvisorie a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Il funzionario incaricato delle indagini trasmette il fascicolo con i suoi risultati all'AESFEM e informa immediatamente la persona oggetto delle indagini di tali risultati, ma non dà a tale persona la possibilità di trasmettere osservazioni. La sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini espone i fatti che possono costituire una o più violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.

Su richiesta, il funzionario incaricato delle indagini concede alla persona oggetto dell'indagine l'accesso al fascicolo.

3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini non paiano costituire una violazione elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM decide di chiudere l'indagine e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

4. Qualora decida che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012 e adotti una decisione provvisoria che impone misure di vigilanza a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di tale regolamento, l'AESFEM notifica immediatamente la decisione provvisoria a tale persona.

L'AESFEM fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto delle indagini possono presentare osservazioni scritte relative alla decisione provvisoria. L'AESFEM non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l'AESFEM concede alle persone oggetto dell'indagine l'accesso al fascicolo.

L'AESFEM può invitare a un'audizione le persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

5. L'AESFEM, quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria, sente la persona oggetto delle indagini e adotta una decisione definitiva.

Se, sulla base di un fascicolo completo e dopo aver sentito le persone oggetto dell'indagine, reputa che la persona oggetto dell'indagine abbia commesso una o più violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM adotta una decisione di conferma con cui impone una o più misure di vigilanza conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di tale regolamento. L'AESFEM notifica immediatamente tale decisione alla persona interessata.

Se l'AESFEM adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest'ultima viene considerata abrogata.»;

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell'AESFEM fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora l'AESFEM riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, il contabile dell'AESFEM provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti separati. Gli importi pagati non sono iscritti nel bilancio dell'AESFEM, né registrati come disponibilità di bilancio.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il contabile dell'AESFEM riferisce periodicamente all'ordinatore della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte e sulla relativa situazione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/733 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2021**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Evonik Nutrition & Care GmbH ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione ⁽²⁾, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione ⁽³⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il richiedente dichiara che la nuova denominazione di Evonik Nutrition & Care GmbH è Evonik Operations GmbH. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.
- (4) Tale proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (5) Affinché il richiedente possa avvalersi dei diritti di commercializzazione sotto il nome di Evonik Operations GmbH, è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395.
- (7) Non essendovi motivi di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 887/2011 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 7).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso nonché alla sua autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova, e che abroga il regolamento (CE) n. 1292/2008 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (GU L 324 del 6.10.2020, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Operations GmbH»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, denominata «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti da «Evonik Operations GmbH».

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/961

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Operations GmbH»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, denominata «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti da «Evonik Operations GmbH».

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Evonik Operations GmbH»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, denominata «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti da «Evonik Operations GmbH».

Articolo 4

Misure transitorie

Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/734 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 ⁽²⁾ che subordina l'esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per fabbricare tali vaccini, alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479. Al termine del periodo di sei settimane successivo alla data di entrata in vigore di tali misure, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 ⁽³⁾ che, fino al 30 giugno 2021, subordina l'esportazione degli stessi prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/479.
- (2) Il 24 marzo 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 ⁽⁴⁾ a norma del quale, come ulteriore condizione di cui tenere conto nel valutare il rilascio di un'autorizzazione di esportazione, occorre verificare se l'autorizzazione non costituisca una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all'interno dell'Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. Il medesimo regolamento di esecuzione ha anche temporaneamente sospeso l'esenzione di alcuni paesi di destinazione dall'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 è stato adottato a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479 e si applica per un periodo massimo di sei settimane.
- (4) Nonostante un'accelerazione delle vaccinazioni in tutta l'UE, l'andamento della pandemia resta allarmante e persistono le condizioni descritte nei considerando del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521.
- (5) Le disposizioni specifiche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 dovrebbero pertanto continuare ad essere applicate fino al 30 giugno 2021.
- (6) L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (gli Stati EFTA-SEE) partecipano al mercato interno dell'Unione conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo. La maggior parte delle esportazioni verso gli Stati EFTA-SEE consiste in vaccini acquistati da uno Stato membro in virtù di un accordo di acquisto anticipato concluso dall'Unione e rivenduti a tali paesi. Sulla base delle informazioni raccolte in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 non risulta che le esportazioni siano convogliate attraverso gli Stati EFTA-SEE verso altri paesi non esentati dal meccanismo di autorizzazione all'esportazione a norma dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. Non è pertanto necessario prorogare la sospensione dell'esenzione da tale meccanismo per quanto riguarda le esportazioni verso gli Stati EFTA-SEE.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 e applicare la modifica con decorrenza immediata.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (GU L 31 I del 30.1.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 della Commissione, dell'11 marzo 2021, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (GU L 85 del 12.3.2021, pag. 190).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 52).

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/479,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La sospensione non si applica tuttavia ai seguenti paesi e territori:

- Andorra;
- Isole Fær Øer;
- Islanda;
- Liechtenstein;
- Norvegia;
- San Marino;
- Città del Vaticano;
- i paesi e i territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Büsingen;
- Helgoland;
- Livigno;
- Ceuta e Melilla.»;

- 2) all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2021.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/735 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2021

relativa alla proroga della misura adottata dal ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 3026]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 ottobre 2020 il ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine ("l'autorità competente") ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 19 aprile 2021, la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico preventivo e curativo dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili ("la misura"). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L'immobilità dell'aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.
- (3) Il Biobor JF contiene 2,2'-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L'articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati a livello nazionale.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

- (4) Il 5 febbraio 2021 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 19 aprile 2021, nonché sulla dichiarazione secondo la quale il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.
- (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di anomalie nel funzionamento dei motori riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto.
- (6) Il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato.
- (7) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L'approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure.
- (8) La mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine può prorogare fino al 22 ottobre 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico preventivo e curativo dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

Articolo 2

Il ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 05/2020

del 21 ottobre 2020

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito del funzionamento dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 sulle regole comuni nel campo dell'aviazione civile, istituita un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e modificati i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abrogati i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 132,

viste le regole della procedura del consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

informato il comitato del personale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha il potere di effettuare indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto dei funzionari») ⁽³⁾ e alla decisione n. 2011/216/E del direttore esecutivo AESA del 16 dicembre 2011 che stabilisce le disposizioni di attuazione concernenti le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari. Laddove necessario, l'AESA notifica anche i casi all'OLAF.
- (2) I membri del personale de l'AESA hanno l'obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la corruzione, che sono lesive degli interessi dell'Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione. L'obbligo di cui sopra è disciplinato dalla decisione 15-2018 del consiglio di amministrazione AESA del 14 dicembre 2018.
- (3) AESA ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nella decisione n. 2008/180/A del direttore esecutivo AESA del 5 agosto 2009 che stabilisce le disposizioni di attuazione concernenti le misure conformi allo statuto.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

- (4) La decisione definisce una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare consulenti di fiducia in seno a AESA.
- (5) AESA può anche svolgere indagini sulle presunte violazioni delle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE («ICUE»), in base alla decisione n. 2020/010/ED del direttore esecutivo AESA del 17 febbraio 2020 sulle norme di sicurezza di AESA in materia di tutela delle informazioni classificate UE.
- (6) AESA è soggetta ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività.
- (7) Nell'ambito di tali indagini amministrative, audit e indagini, AESA collabora con le altre istituzioni, gli altri organi e organismi dell'Unione.
- (8) AESA può collaborare con le autorità nazionali di Paesi terzi e le organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa.
- (9) AESA può anche collaborare con le autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa.
- (10) AESA è coinvolta nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per adire la stessa Corte o per difendere le proprie decisioni o, ancora, intervenire nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto, AESA può dover salvaguardare la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti.
- (11) AESA è autorizzata a effettuare ispezioni, altre attività di monitoraggio e indagini in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139.
- (12) AESA è autorizzata a svolgere indagini sulla sicurezza IT gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU) in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139.
- (13) Il responsabile della protezione dei dati dell'AESA («RPD») è autorizzato a trattare reclami interni ed esterni ed effettuare audit interni e indagini in conformità all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 («il regolamento»).
- (14) Per espletare le proprie mansioni, AESA raccoglie ed elabora informazioni e varie categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di persone fisiche, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell'ambito privato e professionale, nonché i dati finanziari. AESA funge da titolare del trattamento.
- (15) Come stabilito nel regolamento, AESA è tenuta ad adempiere all'obbligo di fornire informazioni agli interessati in relazione alle suddette attività di trattamento e a rispettare i diritti degli stessi interessati.
- (16) AESA può essere anche tenuta a conciliare tali diritti con gli obiettivi delle indagini amministrative, degli audit, delle indagini e dei procedimenti giudiziari. Può essere necessario conciliare i diritti di un interessato con i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine, l'articolo 25 del regolamento prevede, a condizioni rigorose, che AESA abbia la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20. A meno che un atto giuridico adottato sulla base dei trattati non preveda limitazioni, è necessaria l'adozione di norme interne in base alle quali AESA è autorizzato a limitare tali diritti.
- (17) AESA potrebbe in particolare avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a un interessato sul trattamento dei suoi dati personali nella fase di valutazione preliminare di un'indagine amministrativa o durante l'indagine stessa, prima di un'eventuale archiviazione del caso o di una fase predisciplinare. In determinate circostanze, fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la facoltà di AESA di condurre un'indagine efficace, ogniqualvolta, per esempio, vi sia il rischio che l'interessato possa distruggere prove o interferire con potenziali testimoni prima che siano ascoltati. AESA potrebbe inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà dei testimoni, nonché quelli di altre persone coinvolte.

- (18) Potrebbe essere necessario tutelare l'anonimato di un testimone o di un informatore che abbia chiesto di non essere identificato. In tal caso, AESA può decidere di limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e agli altri dati personali di dette persone, al fine di tutelarne i diritti e le libertà.
- (19) Potrebbe essere necessario tutelare le informazioni riservate riguardanti un membro del personale che ha contattato i consulenti di fiducia di AESA nell'ambito di una procedura per molestie. In tali casi, AESA potrebbe dover limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali della presunta vittima, del presunto autore delle molestie e di altre persone coinvolte, al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone interessate.
- (20) AESA dovrebbe applicare le limitazioni solo qualora rispettino l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, siano strettamente necessarie e costituiscano una misura proporzionata in una società democratica. AESA dovrebbe spiegare la motivazione di tali limitazioni.
- (21) Conformemente al principio di responsabilità, AESA dovrebbe tenere un registro dell'applicazione delle limitazioni.
- (22) In sede di trattamento dei dati personali scambiati con altre organizzazioni nell'ambito dei propri compiti, AESA e tali organizzazioni dovrebbero consultarsi in merito ai potenziali motivi per l'imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le attività di AESA.
- (23) L'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento impone al titolare del trattamento l'obbligo di informare gli interessati dei principali motivi della limitazione e del loro diritto di proporre reclamo presso il Garante europeo della protezione dei dati («GEPD»).
- (24) A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento, AESA ha il diritto di rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni sui motivi dell'applicazione di una limitazione all'interessato qualora, in qualsiasi modo, essa annulli l'effetto della limitazione stessa. AESA dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne annullerebbe l'effetto.
- (25) AESA dovrebbe revocare la limitazione non appena le condizioni che la giustificano non siano più in essere e valutare periodicamente tali condizioni.
- (26) Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, il responsabile della protezione dei dati (RPD) dovrebbe essere consultato a tempo debito in merito alle eventuali limitazioni che possono essere applicate e verificare se siano conformi alla presente decisione.
- (27) L'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento prevedono deroghe al diritto di informazione e al diritto di accesso degli interessati. Se si applicano tali deroghe, AESA non è tenuta ad applicare una limitazione ai sensi della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione definisce le norme relative alle condizioni alle quali AESA può limitare l'applicazione dell'articolo 4, degli articoli da 14 a 22, nonché 35 e 36, in base all'articolo 25 del regolamento.
2. AESA, come titolare del trattamento, è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 2

Limitazioni

1. AESA può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 del regolamento, nella misura in cui le proprie disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20:
 - a) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando svolge indagini amministrative e avvia procedure predisciplinari, disciplinari e di sospensione ai sensi dell'articolo 86 e dell'allegato IX dello statuto dei funzionari nonché della decisione n. 2011/216/E del direttore esecutivo AESA del 16 dicembre 2011, e quando notifica casi all'OLAF;

- b) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del proprio personale possano segnalare in via riservata fatti laddove ritengano che vi siano gravi irregolarità, come disciplinato dalla decisione 15-2018 del consiglio di amministrazione di AESA 14 dicembre 2018;
- c) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del proprio personale possano effettuare segnalazioni ai consulenti di fiducia nell'ambito di una procedura per molestie, come definito dalla decisione n. 2008/180/A del direttore esecutivo di AESA del 5 agosto 2009;
- d) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), f), g) e h), quando svolge indagini su potenziali violazioni delle norme sulla sicurezza delle informazioni classificate UE («ICUE»), sulla base della decisione AESA n. 2020/010/ED del direttore esecutivo AESA del 17 febbraio 2020 sulle norme sulla sicurezza AESA relative alla tutela delle informazioni classificate UE;
- e) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando svolge audit interni in relazione a tutte le proprie attività o dipartimenti;
- f) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nel contesto delle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e ai sensi dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d'intesa e accordi di cooperazione;
- g) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità nazionali di Paesi terzi e organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa;
- h) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa;
- i) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, quando tratta i dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- j) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera (c), (g) e (h), del regolamento, quando tratta dati personali durante lo svolgimento di ispezioni, altre attività di monitoraggio e indagini in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139;
- k) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), c), d), f), g) e h), del regolamento, quando tratta dati personali durante lo svolgimento di indagini sulla sicurezza IT gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU) in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139.

2. A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), c), f), g) e h), del regolamento, il RPD può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli da 14 a 22 durante il trattamento di reclami interni ed esterni e l'effettuazione di audit interni e indagini in conformità all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento.

3. Eventuali limitazioni rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresentano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.

4. Prima dell'applicazione di eventuali limitazioni è effettuata, caso per caso, una verifica della necessità e della proporzionalità della misura. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.

5. AESA redige, a fini di rendicontazione, un resoconto delle motivazioni alla base delle limitazioni attuate, quali motivi trovano applicazione tra quelli elencati al paragrafo 1 e l'esito della verifica della necessità e della proporzionalità. Tali resoconti fanno parte di un registro, che deve essere messo a disposizione del GEPD su richiesta. AESA elabora relazioni periodiche sull'applicazione dell'articolo 25 del regolamento.

6. In sede di trattamento dei dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell'ambito dei propri compiti, AESA consulta tali organizzazioni sui potenziali motivi per l'imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le proprie attività.

*Articolo 3***Rischi per i diritti e le libertà degli interessati**

1. Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall'imposizione di limitazioni e i dettagli del periodo di applicazione di tali limitazioni sono riportati nel registro delle pertinenti attività di trattamento tenuto da AESA a norma dell'articolo 31 del regolamento. Tali elementi sono inoltre riportati nelle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati relative a tali limitazioni basate sull'articolo 39 del regolamento.
2. Qualora valuti la necessità e la proporzionalità di una limitazione, AESA considera i potenziali rischi per i diritti e le libertà dell'interessato.

*Articolo 4***Periodi di conservazione e garanzie**

1. AESA mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, ove necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne di AESA. Tra le garanzie figurano:
 - a) una definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali;
 - b) se necessario, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l'accesso o il trasferimento illecito e accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;
 - c) se necessario, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza;
 - d) il debito monitoraggio delle limitazioni e una revisione periodica della loro applicazione.

Le revisioni di cui alla lettera d) sono effettuate almeno ogni sei mesi.

2. Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere.
3. I dati personali sono ritenuti conformemente alle norme di AESA applicabili in materia di conservazione, che devono essere definite nei registri relativi alla protezione dei dati tenuti a norma dell'articolo 31 del regolamento. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento.

*Articolo 5***Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati**

1. Il RPD è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti dell'interessato siano soggetti a limitazione in conformità della presente decisione. Al RPD è dato accesso ai relativi registri e a tutti i documenti riguardanti il contesto di fatto o di diritto.
2. Il RPD può chiedere di riesaminare l'applicazione di una limitazione. AESA informa per iscritto il proprio RPD circa l'esito del riesame.
3. AESA documenta la partecipazione del RPD per quanto riguarda l'applicazione delle limitazioni, comprese quali informazioni sono state con questi condivise.

*Articolo 6***Informazioni degli interessati in merito alle limitazioni dei loro diritti**

1. Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito Internet/Intranet, AESA include una sezione relativa alle informazioni generali a uso degli interessati sulle potenziali limitazioni di tutti i loro diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere oggetto di limitazioni, i motivi per cui possono essere applicate tali limitazioni e la durata potenziale delle stesse.

2. AESA, senza indebito ritardo e per iscritto, informa i singoli interessati in merito alle limitazioni presenti o future dei loro diritti. AESA informa gli interessati in merito ai principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione, al loro diritto di consultare il RPD al fine di impugnare la limitazione e al loro diritto di proporre reclamo presso il GEPD.
3. AESA può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e del diritto di proporre reclamo presso il GEPD soltanto nella misura in cui tale comunicazione annullerebbe l'effetto della limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso. Nel momento in cui l'effetto della limitazione non possa essere annullato, AESA fornisce le informazioni all'interessato.

Articolo 7

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Qualora abbia l'obbligo di comunicare una violazione dei dati a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, AESA può, in circostanze eccezionali, limitare tale comunicazione in tutto o in parte. AESA documenta in una nota i motivi della limitazione, il suo motivo giuridico conformemente all'articolo 2 e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. La nota è trasmessa al GEPD al momento della notifica della violazione dei dati personali.
2. Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione, AESA comunica la violazione dei dati personali all'interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo presso il GEPD.

Articolo 8

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1. In circostanze eccezionali, AESA può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 36 del regolamento. Tali limitazioni sono conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
2. Laddove limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, AESA informa l'interessato, nella risposta a una sua richiesta, dei principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo presso il GEPD.
3. AESA può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e del diritto di proporre reclamo presso il GEPD soltanto nella misura in cui tale comunicazione annullerebbe l'effetto della limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Varsavia, il 21 ottobre 2020

Piotr SAMSON

Presidente del consiglio di amministrazione

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156 del 19 giugno 2018)

Pagina 13, articolo 13, paragrafo 3

- anziché:*
- «3. Per quanto riguarda l'importo della compensazione, lo Stato membro interessato può compensare solo:
- a) pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste; e
 - b) fino all'importo massimo della compensazione per tale Stato membro di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2030.»
- leggasi:*
- «3. Per quanto riguarda il quantitativo della compensazione, lo Stato membro interessato può compensare solo:
- a) pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste; e
 - b) fino al quantitativo massimo della compensazione per tale Stato membro di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2030.»
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT